

COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE

Provincia di Novara

Prot. n. 500

ORDINANZA N. 2198

IL SINDACO

Visto l'articolo 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. L.vo 30.04.1992, n° 285, con il quale si dà facoltà ai Comuni, per motivi di tutela della salute, di limitare o sospendere temporaneamente la circolazione sulle strade comunali di tutte od alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti;

Visto il Decreto Legislativo 4 agosto 1999 n. 351, che all'art. 7 assegna alle Regioni il compito di individuare l'autorità competente alla gestione delle situazioni di rischio legate ai superamenti dei valori limite e delle soglie di allarme per gli inquinanti in atmosfera.

Vista la direttiva del Consiglio dell'Unione Europea del 22 aprile 1999, n. 1999/30/CE, concernente i valori limite della qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi d'azoto, le particelle, il piombo ed in particolare l'allegato III riguardante i valori limite per le particelle (PM10).

Visto il D.M. 21 aprile 1999, n. 163 che all'art. 1, 3° comma, attribuisce ai Sindaci l'adozione di misure della limitazione della circolazione sulla base dei piani di risanamento e tutela della qualità dell'aria.

Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 2 aprile 2002, n. 60, emanato ai sensi dell'articolo 4 del citato D.Lgs. n. 351/1999, con il quale:

- a) sono state recepite le direttive 99/30/CE e 00/69/CE;
- b) sono stati stabiliti nuovi limiti di qualità dell'aria ambiente per numerosi inquinanti;
- c) sono state abrogate, in relazione a tali inquinanti, le disposizioni relative ai livelli di attenzione e di allarme e alla gestione dei relativi episodi acuti di inquinamento, contenute nel D.M. 20 maggio 1991 (Criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria), nel D.M. 15 aprile 1994 e nel D.M. 25 novembre 1994.

Vista la Legge Regionale 7 aprile 2000 n. 43: *"Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano Regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria"* che:

- a) all'art. 2 comma 1 lettera b) prevede che la Regione elabori ed approvi il Piano Regionale di Risanamento e Tutela della Qualità dell'Aria per coordinare gli interventi e gli obiettivi di tutela della qualità dell'aria;
- b) all'art. 3 comma 1 lettera c) prevede che le Province, in qualità di autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio, elaborino con i Comuni interessati i piani di intervento operativo che devono essere adottati in caso di episodi acuti di inquinamento;
- c) all'art. 4 comma 1 lettera a) prevede che i Comuni attuino gli interventi operativi per la gestione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico in attuazione dei Piani Provinciali;
- d) all'art. 8 comma 5 prevede che l'ARPA gestisca il sistema di rilevamento della qualità dell'aria.

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 109-6941 del 5 agosto 2002 con cui è stata approvata la valutazione della qualità dell'aria nella Regione Piemonte – Anno 2001, effettuata in relazione ai nuovi limiti di qualità dell'aria stabiliti con il citato D.M. 2 aprile 2002, n. 60, che

contiene le informazioni necessarie per l'aggiornamento della suddivisione in zone dei Comuni piemontesi prevista dall'articolo 10 della Legge Regionale n. 43 del 7 aprile 2000.

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 11 novembre 2002, n. 14-7623 avente ad oggetto: "Attuazione della legge regionale 7 aprile 2000 n. 43, Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria. Aggiornamento dell'assegnazione dei Comuni piemontesi alle Zone 1, 2 e 3. Indirizzi per la predisposizione e gestione dei Piani di Azione.", con la quale si individuano gli indirizzi che le Province devono seguire nella predisposizione dei Piani d'Azione ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo 4 agosto 1999 n. 351, contenenti le misure da attuare nel breve periodo, al fine di ridurre il rischio di superamento dei limiti e delle soglie di allarme stabiliti dal Decreto Ministeriale 2 aprile 2002, n. 60.

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 87 del 17.03.2005, con la quale si approva il piano d'azione per il miglioramento dell'aria ambiente ai sensi del Decreto Legislativo n. 351 del 4 agosto 1999, nel cui terzo capitolo, dedicato alla mobilità urbana, alla lettera L) sono individuati gli interventi di mitigazione della criticità atmosferica.

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 66-3859 del 18 settembre 2006 recante: "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia d'inquinamento atmosferico. Aggiornamento del Piano Regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria ex artt. 7, 8 e 9 del Decreto Legislativo 4 agosto 1999 n. 351. Stralcio di piano per la mobilità", che prevede nuove misure per la riduzione delle emissioni dei veicoli.

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 57-4131 del 23 ottobre 2006 recante: "Precisazioni e chiarimenti sullo Stralcio di Piano per la mobilità in attuazione della Legge Regionale 7 aprile 2000, n. 43 di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 66-3859 del 18 settembre 2006, nonché rimodulazione delle misure di cui ai paragrafi 2.1.2 e 2.1.3 del medesimo e definizione di ulteriori azioni in materia", che affida alla concertazione tra Enti locali la specifica individuazione delle misure, sia nelle zone di Piano sia in quelle di mantenimento, individuando alcune specifiche minime da adottare .

Tenuto conto delle risultanze tra Provincia di Novara ed Amministrazioni Comunali interessate svoltesi tra ottobre e dicembre 2006.

Considerato opportuno per la tutela della salute pubblica adottare provvedimenti finalizzati a limitare il carico di emissioni inquinanti.

Visto l'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D. L.vo 18 Agosto 2000 n. 267 ed in particolare il comma 3.

Visto lo Statuto del Comune di Bellinzago Novarese.

INVITA

- Tutta la popolazione ad usare il meno possibile l'automobile per la mobilità urbana e a privilegiare l'uso del mezzo pubblico e di altri mezzi di trasporto a basso impatto ambientale.
- A gestire gli impianti di riscaldamento degli edifici adibiti a civile abitazione in modo che la temperatura degli ambienti non superi i 20 °C, così come previsto dalla normativa vigente (D.P.R. 412/93 e D.P.R. 551/99) ed a gestire gli impianti di riscaldamento degli altri edifici

in modo da limitare al minimo indispensabile gli orari di accensione e la temperatura degli ambienti.

ORDINA

dal 15 gennaio 2007, su tutte le strade comunali insistenti sul territorio del Comune di Bellinzago Novarese è istituito:

- 1. dalle ore 08.30 alle ore 11.30 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00, dal lunedì al venerdì, il divieto di circolazione dei veicoli alimentati a benzina con omologazione precedente all'Euro 1, pur se provvisti di bollino blu, dei veicoli diesel con omologazione precedente all'Euro 2, pur se provvisti di bollino blu, nonché dei ciclomotori e motocicli a due tempi, non conformi alla normativa Euro 1 immatricolati da più di dieci anni.**

fanno eccezione e quindi possono circolare in deroga al presente provvedimento, senza necessità di alcuna autorizzazione;

- Le categorie di veicoli specificate nell'elenco "Appendice A", che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- I veicoli al servizio di persone invalide munite dell'apposito contrassegno.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO NON SI APPLICA NELLE SEGUENTI STRADE STATALI, PROVINCIALI E LUNGO LE SEGUENTI VIE D'ATTRAVERSAMENTO:

- S.S. 32 (Ticinese);
- S.P. 4 (Ovest Ticino);
- S.P. 4/A (dell'Aeroporto di Cameri);
- S.P. 102 (BellinzagoNovarese-Sologno);
- Via Libertà;
- Via Cameri;
- Via Leopardi;
- Via Cantelli;
- Via Vescovo Bovio (nel tratto compreso tra Via Cantelli e Via Bornago);
- Via Bornago (nel tratto compreso tra Via Vescovo Bovio e Via Cameri);
- Via Petrarca (nel tratto compreso tra Via Libertà e Via Colombo);
- Via Colombo;
- Via Circonvallazione;
- Via Don Minzoni (nel tratto compreso tra Via Colombo e la S.P. 102);
- Via Carola;
- Via Po;
- Via delle Industrie;
- Via del Commercio;
- Via dell'Artigianato;
- Via Miglio (nel tratto compreso tra Via Libertà e Via Vescovo Bovio);
- Piazza Beata Rosa Gattorno;
- Via Rimembranza (nel tratto compreso tra Via Libertà ed il civico n. 8/d);
- Via Bornago;
- Via Volta (nel tratto compreso tra Via Cavour e Via Bornago);
- Via Cavour;
- Via Dulzago;
- Via Molino;

- **Variante di Cavagliano (raccordo tra Via Molino e Via Dulzago).**

Si invita la popolazione all'utilizzo dei seguenti parcheggi, ubicati in lungo le strade di attraversamento:

- Parcheggio Comando Polizia Municipale (Via Rimembranza);
- Parcheggio Allea (Piazza Beata Rosa Gattorno);
- Parcheggio Bennet (Via del Commercio);
- Parcheggi Cimitero (Via Bornago);
- Parcheggio Lidl (Via Libertà confine Oleggio);
- Parcheggio Via Leopardi;
- Parcheggio Via Don Minzoni;
- Parcheggio Via Colombo;
- Parcheggio Stazione Ferroviaria (Via Don Minzoni).

DISPONE

Di dare pubblicità al presente provvedimento mediante pubblicazione all'albo pretorio ed apposizione dei prescritti cartelli segnaletici stradali nell'area interessata.

AVVERTE

Che in caso di inosservanza di quanto prescritto con il presente provvedimento, si procederà ai sensi dell'art. 7, comma 13, del D.L.vo 285/92 per inosservanza del divieto di circolazione.

Si ricorda che le dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, sono punite ai sensi del Codice Penale.

AVVISA

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.

Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio.

Bellinzago Novarese, 09.01.2007



IL SINDACO

(Dott. Mariella Bovio)

Mariella Bovio

APPENDICE A

Elenco di categorie di veicoli ammessi a circolare in deroga:

- a) veicoli a trazione animale, velocipedi, ciclomotori, motoveicoli.
- b) veicoli a trazione elettrica, metano e GPL.
- c) veicoli delle Forze Armate, degli organi di Polizia, dei Vigili del Fuoco, dei servizi di soccorso, della Protezione Civile in servizio, dell'A.S.L., dell'A.R.P.A e di tutte le pubbliche amministrazioni;
- d) veicoli di operatori di aziende di servizi pubblici essenziali (energia elettrica, acqua, gas, telefonia, giornalisti, poste e telegrafi, ecc.).
- e) veicoli utilizzati da imprese per interventi tecnico operativi o trasporti urgenti o di emergenza con fotocopia del certificato d'iscrizione alla C.C.I.A.A. da cui risulti l'attività dell'azienda.
- f) veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate.
- g) veicoli di medici e veterinari in visita domiciliare urgente muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro.
- h) veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie, in grado di esibire relativa certificazione medica.
- i) veicoli al servizio di testate televisive con a bordo mezzi di supporto, di ripresa, i gruppi elettrogeni, i ponti radio, ecc.
- j) macchine operatrici, mezzi d'opera, macchine agricole e veicoli classificati da uso speciale (di cui ai commi 1° e 2° dell'articolo 54 del D.L.vo 285/92).
- k) veicoli incaricati dei servizi di pompe funebri, trasporti funebri e veicoli al seguito (sono compresi i percorsi dal domicilio al luogo del funerale e ritorno).
- l) veicoli o mezzi d'opera che effettuano traslochi o per i quali sono state precedentemente rilasciate autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico dagli uffici competenti.
- m) veicoli del Corpo Consolare o Diplomatico.
- n) veicoli appartenenti ad Istituti di Vigilanza Privata e Trasporto Valori.
- o) veicoli destinati al trasporto di cose, utilizzati dagli esercenti il commercio su area pubblica, nei giorni di mercato o fiera, per il tragitto più breve, esclusivamente dal comune di residenza al comune sede di mercato o fiera e viceversa.
- p) veicoli adibiti a trasporto di carburanti, liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e consumo.
- q) veicoli destinati al trasporto di cose per il trasporto di merci deperibili e medicinali.
- r) veicoli con targa estera, condotti da persone non residenti in Italia.
- s) veicoli ad uso dei ministri di culto di qualsiasi confessione per motivi legati al proprio ministero.
- t) veicoli iscritti nei registri delle auto storiche di cui all'articolo 60 del Codice della Strada, per la partecipazione alle manifestazioni iscritte al calendario A.S.I.